



REGIONE SICILIANA

**Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**  
**Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**  
Area Affari Generali

tel. 0917071590 – fax 0917071700

mail: [areabci@regione.sicilia.it](mailto:areabci@regione.sicilia.it)

pec: [dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)

rif. : prot. del

Palermo, prot. n. 59124 del 02.12.2015  
prot. int. del

**Oggetto:** art. 60 c. 4 e 5 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Assegnazione ai comuni di parte dei proventi della vendita dei biglietti di accesso. Direttive. Nuovo schema di convezione.

## Circolare n. 24 /2015

Soprintendenze per i beni culturali ed  
ambientali

Musei e Gallerie regionali

Parchi archeologici regionali

e p.c. Ufficio di Gabinetto  
Assessore dei Beni Culturali e  
dell'Identità Siciliana

L'art. 60 c. 4 e 5 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, pubblicata sulla GURS del 15 maggio 2015, ha introdotto ulteriori modifiche e integrazioni all'art. 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, in particolare sulle modalità di gestione e di versamento dei proventi derivanti dalla vendita dei titoli di ingresso e destinati ai comuni o alle associazioni di comuni nel cui territorio i beni ricadono.

La norma di cui alla l.r. 10/'99 era stata già modificata dall'art. 28 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, e successivamente dall'art. 127 comma 32 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e dall'art. 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 15.

Di seguito se ne riporta il testo coordinato.

**Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 art. 7 e s.m.i., coordinato con la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, art. 60**

### ***Assegnazione ai comuni di parte dei proventi della vendita di biglietti di accesso***

- 1. Sino al 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'accesso ai musei, alle gallerie ed alle zone archeologiche e monumentali regionali è versato ai comuni o alle associazioni di comuni, nel cui territorio gli stessi beni ricadono, e che partecipino alla gestione con la fornitura di beni e servizi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Le convenzioni possono, altresì, prevedere che una parte dei proventi è destinata al pagamento delle prestazioni effettuate in plus orario dal personale con qualifica non dirigenziale.*
- 2. 1 bis. Il versamento è effettuato in forma anticipata nella misura dell'80 per cento calcolata sugli introiti dell'anno precedente, previa definizione, in accordo con i Servizi competenti per la gestione dei parchi,*

*dei musei, delle gallerie e delle zone archeologiche e monumentali regionali, degli interventi e progetti da realizzare. La restante quota è erogata a seguito di rendicontazione delle spese effettuate.*

3. *1 ter. La mancata destinazione dei proventi da parte dei comuni alle finalità indicate nella convenzione comporta il recupero delle somme, anche tramite compensazione, da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.*

Alla luce della novella normativa occorre chiarire taluni aspetti onde garantire corretta e uniforme applicazione di quanto disposto dalla legge citata.

La norma consente ai comuni (o alle associazioni dei comuni) di partecipare *alla gestione* dei musei, delle gallerie e delle zone archeologiche e monumentali regionali, ricadenti sul loro territorio, con la fornitura di beni e servizi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con questo Dipartimento, con cui possono essere assegnati *fino al 30%* del ricavato annuo dalla vendita dei biglietti di ingresso.

La l.r. 9/2015 ha inteso sottolineare, ove vi fossero dubbi in proposito, che gli interventi da attuarsi e le relative spese, definiti dall'art. 28 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, sono ammissibili soltanto se realizzati nel contesto esclusivo della gestione dei siti culturali regionali, come individuati in ciascuna convenzione stipulata tra l'amministrazione regionale e il comune, e per categorie di spesa ricadenti nella fornitura di beni e servizi.

Per tali motivi i fondi derivanti dalla vendita dei titoli di ingresso di cui alla presente circolare possono essere trasferiti ai comuni, con i quali sussiste un accordo ai sensi dell'art. 7 della l.r. 10/99 e s.m.i., con le nuove modalità previste dalla l.r. 9/2015:

- a) per l'anticipo pari all'80% calcolato sulla base degli introiti dell'anno precedente, in presenza di un programma di interventi concordato;
- b) per il saldo fino alla concorrenza di quanto effettivamente speso, successivamente alle verifiche sulla rendicontazione annuale resa dal comune.

Nei casi in cui sono state assunte spese non pertinenti alle finalità come sopra richiamate il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana avvierà il procedimento di esclusione di tali spese dal rendiconto. Nel caso in cui sia necessario, si procederà al recupero delle somme, anche tramite compensazione da calcolarsi sui versamenti successivi (legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, art. 60 comma 5).

L'art. 60 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 ha modificato anche quanto stabilito dall'art. 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 15, nella parte che riguarda il pagamento delle prestazioni effettuate in plus orario dal personale regionale con qualifica non dirigenziale; tali prestazioni adesso non sono più correlate ad "aperture dei siti regionali per manifestazioni che coinvolgono più enti" e pertanto le convenzioni possono stabilire che una parte dei proventi può essere destinata al pagamento delle prestazioni di cui sopra indipendentemente dalla natura delle prestazioni, fermo restando che, qualora le stesse prestazioni si rendano necessarie e in tal senso siano autorizzate dal dirigente responsabile della struttura dipartimentale, al fine di consentire la realizzazione di eventi o manifestazioni in orari di chiusura al pubblico del sito, queste siano poste a carico del soggetto pubblico o privato, in virtù della concessione d'uso temporaneo ai sensi dell'art. 106 e segg. del D.Lgs 42/2004 e s.m.i..

### **interventi ammissibili**

Gli interventi ritenuti ammissibili sono ricompresi, in linea di massima, tra quelli appresso elencati

- a) pulizia dei bagni destinati all'utenza;
- b) servizio quotidiano di raccolta e smaltimento rifiuti presso l'ingresso dei siti, svuotamento cestini, diserbo e cura del verde e, ove occorra, fornitura di acqua potabile;
- c) trasporto valori degli incassi derivanti dalla vendita dei titoli d'ingresso all'istituto bancario ove gli stessi vanno depositati;
- d) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio culturale regionale;

- e) stampa depliant bilingue destinati ai visitatori (testo e immagini verranno forniti dalla Regione);
- f) fornitura di pronto soccorso a mezzo unità mobile in occasione di manifestazioni e spettacoli presso il sito;
- g) servizi inerenti la realizzazione di iniziative culturali, di ricerca e divulgazione, organizzate in collaborazione tra le parti, allo scopo di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale appartenente al demanio regionale di cui alla presente convenzione;
- h) prestazioni effettuate in plus orario dal personale con qualifica non dirigenziale;
- i) fornitura beni di consumo;
- j) illuminazione, fornitura energia elettrica;
- k) interventi antirandagismo;
- l) disinfestazioni;
- m) servizi vari (custodia, stampa cataloghi, mostre, organizzazione convegni realizzati nei siti);
- n) manutenzione della cartellonistica, della segnaletica, etc. relativa al sito;
- o) acquisto beni per lavori in economia;
- p) manutenzione strade di accesso al sito;
- q) servizio navette o altro mezzo di trasporto da/per i siti;

### **Modalità versamento**

In ordine alle distinte modalità con cui si provvede, tanto per il 2014 quanto per il 2015 e, a regime, per gli anni successivi, al pagamento in favore dei comuni con i quali è stata sottoscritta convenzione ai sensi dell'art. 7 della l.r. 10/99 si stabilisce quanto segue.

#### **anno 2014**

- a) per il secondo semestre dell'anno 2014 (per il primo semestre si era provveduto al versamento diretto ai comuni delle percentuali dei proventi incassati) il pagamento delle somme sul cap. 377345 potrà essere effettuato, mediante trasferimento, ad avvenuta verifica dei rendiconti e della documentazione attestante gli interventi realizzati e relative spese nel periodo indicato, effettuati da parte del comune interessato.
- b) al fine di procedere al saldo di quanto dovuto, i comuni provvederanno ad inoltrare alle strutture dipartimentali competenti (soprintendenza, museo, parco archeologico, ecc.), che hanno in gestione i siti di cui alle convenzioni correnti nel periodo di che trattasi, la documentazione utile, accompagnata da una sintetica relazione sugli interventi effettuati e sulle spese correlate. Il dirigente responsabile della struttura periferica competente è onerato della puntuale verifica del rendiconto e provvederà successivamente ad inoltrarlo all'Area Affari Generali evidenziando eventuali anomalie o spese inammissibili.

#### **anno 2015**

Per l'anno 2015 si procederà, compatibilmente con la disponibilità di bilancio e nel rispetto dei limiti del Patto di stabilità, al trasferimento ai comuni con i quali sussiste convenzione ai sensi dell'art. 7 l.r. 10/99 e s.m.i., dell'importo pari all'80% degli introiti dell'anno 2014.

A tal fine, come già avvisato in precedenza, si rimane in attesa da parte delle strutture intermedie competenti, del programma di interventi e di spesa correlata, concordato con il comune che ha sottoscritto la convenzione.

Qualora gli interventi inseriti non siano coerenti con la normativa e con quanto previsto nella presente circolare, non si potrà dare luogo al pagamento e si provvederà a richiedere integrazioni e/o modifiche, assegnando un congruo termine.

#### **anni successivi**

Per gli anni successivi al 2015, al fine di provvedere al versamento della anticipazione, il programma concordato degli interventi e delle spese correlate dovrà pervenire all'Area Affari Generali entro il 31 gennaio di ciascun anno, onde consentire l'avvio del procedimento per il trasferimento delle somme in tempi compatibili con la stessa programmazione annuale.

Entro la stessa scadenza i comuni dovranno inviare alle strutture competenti la rendicontazione degli interventi effettuati nell'anno precedente.

**schema di convenzione**

In accordo con quanto sopra è allegato alla presente circolare un nuovo schema di convenzione ex art. 7 l.r. 10/'99 e s.m.i. che dovrà essere utilizzato sia per le convenzioni in via di rinnovo sia per quelle correnti al fine di adeguare queste ultime alle modifiche legislative intervenute.

La presente circolare viene pubblicata sul sito web del Dipartimento. Le strutture intermedie periferiche ne daranno avviso alle amministrazioni comunali interessate.

f.to  
Il Dirigente Generale  
*Gaetano Pennino*